



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 04/11/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 21 ottobre 2010, n. 233**

Variante all'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da fonte eolica della potenza totale di 72,60 MW e le opere connesse e le da realizzarsi nel Comune di San Marco in Lamis, ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Renergy San Marco Srl" Autorizzata con D.D. n. 1 del 7 gennaio 2010.

Il giorno 21/10/2010 in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Renergy San Marco S.r.l., ai sensi degli art. 7 e 8 della medesima legge 241/1990, aveva già acquisito con D.D. n. 1/2010 l' Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto Eolico sito nel Comune di San Marco in Lamis e le opere connesse ed infrastrutture sino alla S.E. 380/150 kV di Foggia;

la Società Renergy San Marco S.r.l., con nota dell'8 febbraio 2010 evidenziava l'interferenza tra il proprio elettrodotto in MT e il progetto di ampliamento della Stazione Terna "Sprecacenere" di Foggia previsto dalla Società Emmessenne Solar S.r.l.;

le società Emmessenne Solar srl, Renergy San Marco Srl e Gargano Energia Srl mediante tavoli tecnici con Terna Spa e Regione Puglia eliminavano le interferenze riscontrate e ognuno per la propria parte di competenza faceva richiesta di variante progettuale al fine di acquisire da parte degli Enti convocati la presa d'atto delle modifiche da apportare per eliminare le richiamate interferenze;

la Società Renergy San Marco S.r.l., per risolvere l'interferenza causato dal proprio cavidotto al fine di permettere l'ampliamento della stazione elettrica 380/150 kV di Foggia presentava istanza di variante alla propria Autorizzazione Unica rilasciata con Determina dirigenziale n.1/2010, acquisita agli atti d'ufficio al prot. AOO\_159 - 6.4.2010 n. 5185;

la Società Renergy San Marco Srl in data 15 marzo 2010 comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati di progetto della variante a tutti gli Enti in indirizzo e alla trasmissione a questo Servizio della dichiarazione resa dal proponente e dal progettista dell'intervento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla conformità delle copie degli elaborati della variante;

con nota prot. AOO\_159 - 10.6.2010 n. 8918 veniva convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 30 giugno 2010, per la risoluzione delle interferenze provocate dalla sovrapposizione del cavidotto della Renergy San Marco srl, con l'ampliamento della Stazione Elettrica di Foggia Industriale denominata "Sprecacenere".

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando Militare Esercito Puglia, con nota prot. n° M\_D E24472/0011656/Cod.Id-62/Ind CI 10.12.2/552/211/2010 del 25 giugno 2010 concedeva il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della società degli interventi di bonifica dell'area in questione;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto con nota prot. n° 014207/UID/2010 Classifica: G.1-3/L2"TA"informava che non si intravedono motivi ostativi alla variante proposta all'impianto confermando il parere prot. n. 038393 del 25.7.2008;

- Terna S.P.A. con modulo parere depositato nella riunione della conferenza di servizi del 30 giugno 2010 esprimeva parere favorevole, in linea tecnica, poiché la stessa è conforme a quanto concordato

con le Società;

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 0044622 del 13/05/2010, rilasciava, per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- ENAV - Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo, con nota prot. n. 157270 del 9/06/2010, sulla variante al tracciato dell'elettrodotto di interconnessione alla SSE 150/30 KV di Foggia afferente al parco eolico comunicava che gli elementi emersi dall'analisi della documentazione acquisita consentono di confermare l'assenza di implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;
- Autorità di Bacino della Puglia con note prott. n. 5480 del 10.5.2010 e n. 8545 del 30.6.2010 faceva presente che le opere del cavodotto previsto in variante, in prossimità della stazione elettrica di Terna nel Comune di Foggia, non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli da parte della AdB;
- AQP Acquedotto Pugliese con nota prot. n. 42538 del 2.4.2010 comunicava che non ci sono interferenze con opere MANES, interessando l'Ufficio Tecnico di Foggia;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia - Bari con nota prot. n. 0002624 del 7.4.2010 comunicava che la modifica di spostamento di un breve tratto dell'elettrodotto in MT non incide su ambiti assoggettati a tutela paesaggistica statale ai sensi della Parte III del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica con nota prot. n. 10513 del 2.7.2010 comunicava che le osservazioni relative al possibile interesse archeologico sono state già espresse nei pareri rilasciati nel corso della procedura per l'autorizzazione delle singole società;
- Assessorato alle Risorse Alimentari - Settore Foreste - Foggia con nota prot. n. 10235 del 24.5.2010 comunicava che l'area in esame non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, pertanto non adotta alcun provvedimento di propria competenza;

Preso atto che:

altri pareri sono stati acquisiti nei procedimenti già conclusi della Società Emmessenne Solar Srl (determina dirigenziale n. 203 del 10 settembre 2010) e della Società Gargano Energia Srl (determina di autorizzazione in fase di redazione), con le quali si erano create le interferenze;

la Società Renergy San Marco S.r.l., con nota del 22.6.2010 integrata con nota del 2 luglio 2010 chiedeva la sospensione dell'efficacia dei termini indicati agli artt. 7 e 8 dell'autorizzazione unica n. 1 del 7 gennaio 2010 in virtù dell'ordinanza n. 414/2010 del T.A.R. Puglia Bari;

Rilevato che:

con determinazione dirigenziale n. 203 del 10 settembre 2010 è stato Autorizzato l'ampliamento della stazione elettrica 380/150 kV di Foggia come opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto fotovoltaico denominato "De Nittis 3" da realizzarsi nel Comune di Foggia località "Posta La Volla e Masseria Ricciardi", alla Società Emmessenne Solar S.r.l., Foggia.

Essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che "si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia pertanto espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".

Considerato che:

„ ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile:

- adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'approvazione della variante all'Autorizzazione Unica rilasciata con Determina Dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2010, relativamente alla modifica del percorso del cavidotto lungo il perimetro dell'ampliamento della Stazione Elettrica di Foggia Industriale denominata "Sprecacenerere";
- Concedere la proroga di 180 giorni dell'inizio lavori come richiesto e motivato dalla Società.

Tenuto conto che:

- non necessita stipulare alcuna Convenzione né Atto di Impegno di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007 essendo già stati acquisiti nell'Atto dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2010;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 233 del 21/10/2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento di variante all'Autorizzazione Unica giusta determina dirigenziale n. 1/2010, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e di concedere la proroga di 180 giorni dell'inizio lavori come richiesto e motivato dalla Società.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

#### DETERMINA

3 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

3 ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Renergy San Marco S.r.l. con sede legale in Milano alla via Bronzetti n. 19, Partita IVA 06370120963 della variante all'Autorizzazione rilasciata con Determina Dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2010, relativamente alla modifica del percorso del cavidotto lungo il perimetro dell'ampliamento della Stazione Elettrica di Foggia Industriale denominata "Sprecacenerè".

3 di concedere la proroga di 180 giorni dell'inizio lavori come richiesto e motivato dalla Società;  
3 di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e ai Comuni di San Marco in Lamis e Foggia.

3 di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
F.to Davide F. Pellegrino

---